Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 8 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1977, n. **488**.

Concessione di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della Società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa allo esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 22 luglio 1977, n. **489**.

Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-81.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, la concessione di un contributo annuo di L. 200.000.000 per il quinquennio 1977-81.

Art. 2.

L'Istituto per gli studi di politica internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministero degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto per gli studi di politica internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il rag. Umberto Confalonieri fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 47, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 7 ottobre 1976, con la quale il rag. Umberto Confalonieri ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal rag. Umberto Confalonieri dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 3 novembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 57

(8399)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, con il quale il sig. Mario Anselmo è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 162, con il quale il predetto agente di cambio è stato collocato fuori ruolo;

Vista la dichiarazione in data 16 novembre 1976, con la quale il sig. Mario Anselmo ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Mario Anselmo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 31 dicembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 52

(8400)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1972, concernente determinazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche del personale appartenente a ciascun ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1972, con il quale sono state determinate le piante organiche e la denominazione delle qualifiche del personale appartenente a ciascun ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena in conformità di quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, oltre al personale sanitario di ruolo, prestavano servizio sei ispettori generali medici, già a contratto tipo, del soppresso M.A.I., trasferiti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 350;

Ritenuto che, ai fini della determinazione della pianta organica del ruolo ad esaurimento del personale direttivo sanitario, di cui alla tabella *B*, quadro 1, allegata al decreto interministeriale 20 dicembre 1972, dovèvano essere presi in considerazione anche i sei predetti ispettori generali medici ex M.A.I.;

Considerato che, in relazione a quanto sopra e ai sensi dell'art. 60, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la tabella *B*, quadro 1, allegata al decreto interministeriale 20 dicembre 1972, registrato il 4 marzo 1974, deve essere modificata;

Decreta:

La tabella *B*, quadro 1, del decreto interministeriale 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974, registro n. 7, foglio n. 217, è modificata come segue:

RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO

TABELLA *B*

Quadro 1

Ruolo ad esaurimento

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale sanitario	5
Direttore capo sanitario	6
	11

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro per la Grazia e Giustizia
BONIFACIO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1977
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 34

(8635)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Le Cesine » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, comma quarto, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse interregionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Le Cesine »:

a) costituisce un esempio assai rappresentativo di una categoria di zone umide caratteristica della propria regione biogeografica;

b) assolve un ruolo importante nella propria regione come habitat di piante e di animali di importanza scientifica;

c) ospita regolarmente contingenti di uccelli acquatici superiori alle 10.000 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Puglia con nota presidenziale n. 01/213 del 22 gennaio 1977;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Le Cesine » situata in comune di Vernole (provincia di Lecce, regione Puglia) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i seguenti confini, riportati anche nella planimetria allegata al presente decreto: « Edificio idrovoro, mare Adriatico, canale allacciante dal proprio incile all'edificio idrovoro » per una superficie complessiva di circa Ha 620.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra dell'artigianato artistico e tradizionale », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra dell'artigianato artistico e tradizionale », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 29 ottobre al 6 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti) fotografia e cinematografia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti) fotografia e cinematografia », che avrà luogo a Napoli dal 24 al 28 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Novascambi S.r.l., in Pontedera.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'acquisto di prodotti alimentari a base di derivati del latte da rivendere all'estero in regime di transito, la ditta Novascambi S.r.l. di Pontedera ha effettuato trasferimenti in Belgio di Fr.B. 5.100.000 l'8 febbraio 1973 e Fr.B. 5.100.000 il 15 febbraio 1973, con modelli trans emessi dalla Cassa di risparmio di San Miniato, in pagamento di merci da rivendere in diversi paesi con introito valutario entro trecentosessanta giorni;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, é stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che, a fronte degli esborsi sopra descritti non é avvenuto entro il termine prescritto di trecentosessanta giorni dalla data di effettuazione dei pagamenti stessi alcun introito valutario dall'estero;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Servizio ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par. 12 *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/06479 del 23 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che una parte della merce di cui trattasi, per un valore di Lit. 142.500 complessivi, é stata esportata in Paesi terzi, senza peraltro

che si sia verificato alcun introito di valuta in Italia; mentre la rimanente merce, come anche accertato dal comando nucleo regionale di polizia tributaria di Milano con foglio in data 2 marzo 1977, mai esportata, sembra essere stata distolta dalla sua legale destinazione ed immessa clandestinamente al consumo in Italia;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti sopra esposti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito valutario alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Novascambi S.r.l., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di San Miniato, nella misura del 5% di Fr.B. 10.200.000 di cui ai modelli trans in questione dell'8 febbraio 1974 e 15 febbraio 1974;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(8352)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Considerato che il dott. Antonio Beccaria, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Palermo, è stato nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria, in quanto incaricato della temporanea reggenza dell'ispettorato regionale del lavoro per la Calabria;

Rilevato che sono cessate le funzioni di temporanea reggenza e che la titolarità dell'Ufficio è stata riassunta dal dirigente superiore, dott. Salvatore De Vivo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Antonio Beccaria;

Decreta:

Il dott. Salvatore De Vivo, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Antonio Beccaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(8518)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970, modificato con decreti ministeriali del 27 giugno 1972, del 18 febbraio 1975, dell'11 agosto 1975, del 15 dicembre 1975 e del 15 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1967 con il quale il cav. uff. geom. Luciano Ugolini venne confermato presidente della predetta Cassa;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1968 con il quale l'ing. Filippo Nanni venne nominato vicepresidente della Cassa stessa;

Considerato che il cav. uff. geom. Luciano Ugolini, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è deceduto e che l'ing. Filippo Nanni è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il prof. Franco Montebelli e l'avv. Luciano Manzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(8726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisica generale (base) e di ottica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica generale (base);
2) ottica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8644)

Vacanza delle cattedre di anatomia comparata e di fisica dei sistemi a molti corpi presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia comparata;
2) fisica dei sistemi a molti corpi,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8642)

Vacanza di una cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante una cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8641)

Vacanza delle cattedre di fisiologia generale, istologia ed embriologia (base), istituzioni di fisica teorica e di ottica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia generale;
2) istologia ed embriologia (base);
3) istituzioni di fisica teorica;
4) ottica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8643)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cuneo

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 2175, è stata riconosciuta al Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(8119)

Modificazione allo statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di La Spezia

Con decreto ministeriale 15 luglio 1977, n. 2160, è stata riconosciuta la modifica all'art. 6, terzo comma, punto 1), dello statuto del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di La Spezia, con sede sociale in Sarzana, via XX Settembre n. 61, riconosciuto con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 1315.

(8247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane) in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1977, registro n. 14 Interno, foglio n. 400, l'Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (protezione della giovane), in Roma, viene autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla soc. « La Giovane », in Roma, consistente in un immobile sito in Venezia-San Polo 3082, denominato « Casa dello studente - Domus civica ».

(8118)

Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 luglio 1977, il comune di Dosolo (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4279/M)

Autorizzazione al comune di Domodossola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 luglio 1977, il comune di Domodossola (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4280/M)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1977, il comune di Martis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4281/M)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1977, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4282/M)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1977, il comune di Guiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4286/M)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 luglio 1977, il comune di Barrali (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4295/M)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 luglio 1977, il comune di Arbus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.125.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4296/M)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 luglio 1977, il comune di Telti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.666.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4297/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 4 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,35	881,35	881,33	881,35	881,30	881,40	881,45	881,35	881,35	881,35
Dollaro canadese	821,05	821,05	820,50	821,05	820,85	821,10	821,40	821,05	821,05	821,05
Franco svizzero	366,77	366,77	367,30	366,77	367,20	366,80	367,10	366,77	366,77	366,77
Corona danese	146,93	146,93	146,90	146,93	146,95	146,95	146,92	146,93	146,93	146,95
Corona norvegese	167,25	167,25	167,15	167,25	167,05	167,28	167,21	167,25	167,25	167,25
Corona svedese	201,60	201,60	201,50	201,60	201,73	201,65	201,58	201,60	201,60	201,60
Fiorino olandese	362,17	362,17	362,28	362,17	362,30	362,20	362,28	362,17	362,17	362,20
Franco belga	24,93	24,93	24,93	24,93	24,94	24,93	24,93	24,93	24,93	24,95
Franco francese	181,55	181,55	181,60	181,55	181,67	181,60	181,63	181,55	181,55	181,55
Lira sterlina	1532,95	1532,95	1533,50	1532,95	1532,58	1532,95	1533,15	1532,95	1532,95	1532,95
Marco germanico	384.30	384,30	384,80	384,30	384,80	384,40	384,65	384,30	384,30	384,30
Scellino austriaco	54,075	54,075	54,12	54,075	54,15	54,08	54,61	54,075	54,075	54,07
Escudo portoghese	22,92	22,92	22,95	22,92	22,95	22,92	22,95	22,92	22,92	22,95
Peseta spagnola	10,415	10,415	10,4150	10,415	10,41	10,41	10,415	10,415	10,415	10,40
Yen giapponese	3,321	3,321	3,3250	3,321	3,32	3,32	3,319	3,321	3,321	3,32

Media dei titoli del 4 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,100
Redimibile 3,50 % 1934	97,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	92,275
» 5 % (Beni esteri)	91,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,300
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73 —
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,225
» poliennali 7 % 1978	95,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,125
» » 9 % 1980	88,275
» » 10 % 1981	88,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,40
Dollaro canadese	821,225
Franco svizzero	366,935
Corona danese	146,925
Corona norvegese	167,23
Corona svedese	201,59
Fiorino olandese	362,225
Franco belga	24,93
Franco francese	181,59
Lira sterlina	1533,05
Marco germanico	384,475
Scellino austriaco	54,092
Escudo portoghese	22,935
Peseta spagnola	10,415
Yen giapponese	3,32

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1977, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1977 — Incassi al 30 giugno 1977		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			110.444		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	17.316.298			
	residui	530.459			
	Totale		17.846.757		
Accensione di prestiti	competenza	4.701.835			
	residui	161			
	Totale		4.701.996		
Spese correnti	competenza			14.604.220	
	residui			3.024.369	
	Totale				17.628.589
Spese in conto capitale	competenza			2.324.183	
	residui			1.882.697	
	Totale				4.206.880
Rimborso di prestiti	competenza			778.655	
	residui			201.491	
	Totale				980.146
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		44.460.954		40.048.451	
Conti correnti		55.936.574		57.670.153	
Incassi da regolare		46.115.959		45.250.899	
Altre gestioni		24.063.592		22.887.932	
	Totale		170.577.079		165.857.435
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		267.002		411.434	
Pagamenti da regolare		4.510.171		4.397.222	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.925.338		5.322.969	
Altri crediti		35.205.909		40.282.113	
	Totale		45.908.420		50.413.738
	Totale complessivo		239.144.696		239.086.788
Fondo di cassa al 30 giugno 1977			—		57.903
	Totale a pareggio		239.144.696		239.144.696

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		57.908	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	144.594		
Pagamenti da regolare	4.434.211		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	4.818.117		
Altri crediti	17.140.150		
Totale crediti		26.537.072	
In complesso			26.594.980
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	43.535.807		
Conti correnti	10.612.001		
Incassi da regolare	1.644.982		
Altre gestioni	3.520.120		
Totale debiti			59.312.910
Situazione del Tesoro (passività)			32.717.930

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1977: L. 395.792 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(8670)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 giugno 1977

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		6.981.630.513.586
Cassa	»		248.253.762.548
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	23.029.477.134	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			23.029.477.134
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.150.853.082.173	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	34.680.000.000	
— a scadenza fissa	»	416.959.600.000	
			1.602.492.682.173
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		10.422.141.267
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.323.806.391.590	
— conti speciali	»	9.909.464.522.442	
			11.233.270.914.032
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.292.034.845.850
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6.207.386.209.279
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		104.708.944.392
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		23.651.238.979.590
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		721.290.429.702
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	553.318.858.781	
— altre attività	»	288.916.248.896	
			842.235.107.677
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.515.437.489.261
Spese dell'esercizio	»		1.093.355.104.870
			57.526.786.601.362
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		914.658.057.654
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.915.059.933.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	425.280.548.627.715	
			429.195.608.561.133
Depositari di titoli e valori	L.		331.192.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.126.708
Totale	L.		487.639.536.539.446

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		14.365 981 907 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		93.554 650.350
Depositi in conto corrente liberi	»		795.080.235 064
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		1 070.406.701.262
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	19 220 053.324 820	
— altri	»	7.141 740	
			19.220 060 466.560
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C.	L.	5 865 798.219 173	
— altri	»	10.064.775 466	
			5 875 862 994 639
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C	L.	3 661 824 603 723	
— altri	»	56 614 456 537	
			3.718 439 060.260
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		231 863 488 960
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		139 795 319.512
Fondi diversi accantonati	»		6 899 795 796 641
Partite varie passive	»		3 854 077.299 945
Capitale sociale	L.	300.000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	70 859.072 360	
Fondo di riserva straordinario	»	70.591.387 068	
			141 750 459 428
Rendite dell'esercizio	L.		1 119 118 201 741
			57.526.786.601.362
Impegni	L.		914 658 057 654
Depositanti	»		429 195 608 561 133
Titoli e valori presso terzi	»		331.192 589
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2 152.126.708
Totale	L.		487.639.536.539.446

(8671)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a settanta posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale.

Il presente concorso, autorizzato con decreto del Ministero della sanità in data 10 giugno 1977, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi settanta posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale, ripartiti come segue:

Province	Posti
Genova	44
Gorizia	2
Imperia	3
Savona	13
Trieste	8
Totale	70

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di infermiere professionale;

B) Titolo legale di studio richiesto per il conseguimento del diploma di cui alla lettera precedente;

C) Iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti, in quanto applicabili;

E) Cittadinanza italiana;

F) Buona condotta;

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego;

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Possono partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso, alla data di scadenza del predetto termine, del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, abbiano entro la stessa data già presentato domanda per ottenere l'iscrizione stessa.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso - Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide la domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di infermiere professionale, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) l'iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente e da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma accluso al presente bando.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alle prove pratica e orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto, in ciascuna di esse, almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al numero 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove:

dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando i punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di infermiere professionale, in originale o in copia autenticata in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autenticata in bollo, prescritto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) certificato di iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti la Direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale e cioè una retribuzione annua lorda di L. 4.147.545 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonché il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 573.250.

Esigenze di servizio postulano l'articolazione dell'orario di lavoro in turni.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il commissario liquidatore: GHERGO

Schema di domanda

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . . : chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di infermiere professionale (seconda qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 dell'8 agosto 1977, per i posti relativi alla provincia . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma legale di infermiere professionale conseguito il . . presso . . . . . .

e) di essere in possesso del seguente titolo legale di studio . . conseguito il . . . presso . .

f) di essere iscritto all'albo degli infermieri professionali della provincia di . .

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliché amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .

Il sottoscritto dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .

Data,

Firma . . . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su:

Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati:

concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza infermieristica: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

nozioni generali sulle malattie sociali ed interventi pubblici per la prevenzione e cura delle stesse (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, malattie veneree);

educazione sanitaria.

B) PROVA PRATICA

La prova pratica verterà su:

principali tipi di fasciature; prima immobilizzazione; applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli; applicazione di medicamenti esterni;

respirazione artificiale;

terapia iniettiva;

fleboclisi e lavanda gastrica;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso;

preparazione ferri, strumenti ed apparecchiature per le singole branche specialistiche.

C) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sui predetti argomenti, verterà su:

1) *Elementi di igiene*:

igiene del malato;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione; agenti naturali di sterilizzazione;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni; vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione e sulla profilassi delle principali malattie infettive (malattie esantematiche, difteriche, poliomielite, tifo e paratifo, brucellosi, tubercolosi, malattie veneree);

igiene e manutenzione di strumenti (ferri, aghi, siringhe ecc.).

2) *Nozioni di farmacologia*:

le azioni generiche di farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.);

gli stupefacenti: azioni, disposizioni vigenti in proposito;

tenuta dei vari medicinali: comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.;

3) *Nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale.*

4) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali*:

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione sociale (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM.

(8544)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 66, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato le prove del concorso, per esami, a tredici posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1975.

(8603)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Enna.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1977, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 385, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Enna, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(8604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Biella

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 giugno 1976, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Biella;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso modificato con decreto ministeriale 16 maggio 1977;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 694; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Biella nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Di Stilo Rocco Orlando	punti	93,110	su 132
2.	De Negri Errico	»	90,568	»
3.	Martino Arcadio	»	88,189	»
4.	Marassi Fulvio	»	87,782	»
5.	Vitale Giovanni	»	84,319	»
6.	Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
7.	Avolio Raffaele	»	82,000	»
8.	Bartalena Valentino	»	80,594	»
9.	Giglio Francesco	»	80,575	»
10.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
11.	Porcile Luciano	»	80,000	»
12.	Marrapodi Luigi	»	79,806	»
13.	Campi Paolo	»	79,412	»
14.	Florio Pietro	»	79,193	»
15.	De Pascale Mario	»	79,018	»
16.	Cerminara Luigi	»	78,622	»
17.	Travaglini Giuseppe	»	77,770	»
18.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
19.	Tarella Domenico	»	77,313	»
20.	Coco Vincenzo	»	77,071	»
21.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
22.	Mazzella Claudio	»	75,313	»
23.	Filippi Davide	»	73,275	»
24.	Armocida Elio	»	72,556	»
25.	Amorese Arturo	»	72,482	»
26.	Mazzini Libero	»	72,189	»
27.	Ballarotto Oliviero	»	72,186	»
28.	Carusi Agostino	»	72,109	»
29.	Buccheri Ugo	»	71,924	»
30.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
31.	Circosta Lorenzo	»	71,676	»
32.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
33.	Sanna Francesco	»	71,077	»
34.	Alfano Antonio	»	70,947	»
35.	Recchia Ezio	»	70,927	»
36.	Cresta Primo	»	70,738	»
37.	Pompeo Luigi	»	70,650	»
38.	Mammana Francesco	»	70,447	»
39.	Patriarca Emilio	»	69,933	»
40.	Cremonesi Spartaco	»	69,833	»
41.	Mangione Francesco	»	69,595	»
42.	Agnoli Mario	»	69,095	»
43.	Mangiapane Antonino	»	69,087	»
44.	Taranto Fausto	»	69,033	»
45.	Bianchini Virginio	»	68,984	»
46.	Derraro Calogero	»	68,463	»
47.	Indellicati Giovanni	»	68,366	»
48.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
49.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
50.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
51.	Bondioni Pietro	»	67,752	»
52.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
53.	Bova Antonino	»	67,400	»
54.	Belleri Giacomo	»	67,293	»
55.	Paoluzzi Remo	»	67,219	»
56.	Monti Giovanni	»	66,816	»
57.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
58.	Ridolfo Francesco	»	66,592	»
59.	Pesente Elio	»	66,576	»
60.	Frigiolini Mario	punti	66,396	su 132
61.	Storto Armando	»	66,081	»
62.	Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
63.	Incandela Francesco	»	65,584	»
64.	Chindamo Giuseppe	»	65,547	»
65.	Rapetti Andrea	»	65.502	»
66.	Garofalo Alfonso	»	65,111	»
67.	Trullo Antonio	»	65,032	»
68.	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
69.	Guido Pasquale	»	64,598	»
70.	Marconi Giuseppe	»	64,472	»
71.	Barbero Angelo	»	64,450	»
72.	Gabusi Giovambattista	»	64,198	»
73.	Lo Martire Stelio	»	63,997	»
74.	Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
75.	Casamento Teodoro	»	63,488	»
76.	Ruglioni Otello	»	63,119	»
77.	Fenu Italo	»	62,190	»
78.	Ugatti Enzo	»	61,748	»
79.	Agnifili Raffaele	»	61,720	»
80.	Gammaldi Mario E.	»	61,600	»
81.	Ceola Mario	»	60,862	»
82.	Pagliara Mario	»	60,006	»
83.	Malanga Lorenzo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	60,000	»
84.	Faedda Silvio	»	60,000	»
85.	Marcuzzi Umberto	»	59,992	»
86.	Nitti Gabriele	»	59,905	»
87.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
88.	Magoni Beniamino	»	59,599	»
89.	Zaffanella Aldo	»	59,538	»
90.	Ipprio Ilario	»	59,480	»
91.	Mura Francesco	»	58,822	»
92.	Santoro Pasquale	»	58,760	»
93.	Patriarca Mario	»	58,520	»
94.	Tornavacca Giorgio	»	58,400	»
95.	Marinelli Gaspero	»	58,240	»
96.	Famiglietti Giuseppe	»	58,050	»
97.	Graziani Franco	»	57,866	»
98.	Muriana Giuseppe	»	57,772	»
99.	Ladogana Raffaele	»	57,532	»
100.	Caccavale Antonio	»	57,269	»
101.	Petruzzelli Maurizio	»	56,216	»
102.	Famiglietti Mario	»	55,866	»
103.	Sanna Pio	»	55,766	»
104.	Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
105.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
106.	Bruno Carmelo	»	55,500	»
107.	Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
108.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
109.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
110.	Costardi Felice	»	53,516	»
111.	Goria Marziale	»	53,472	»
112.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8026)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6, gennaio-giugno 1976, parte II del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 3, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1974.

(8251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 23 maggio 1977 il decreto ministeriale 3 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a settantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali; per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(8028)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantuno posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 9 giugno 1977 il decreto ministeriale 9 maggio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a quarantuno posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(8029)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 dell'11 aprile 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3553 del 4 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977, registro n. 8 Poste, foglio n. 35, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 gennaio 1976, n. 3288.

(8123)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(8592)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(8590)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del secondo servizio di radiologia;
due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(8280)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(8589)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(8593)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Calcinate (Bergamo).

(8594)

OSPEDALE «A. ANGELUCCI» DI SUBIACO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(8591)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977, n. **30**.

Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980 per gli edifici destinati ad uso di albergo pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Umbria.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 giugno 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 maggio 1977 (atto n. 526) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 giugno 1977.

(8444)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **37**.

Aumento, per l'anno 1977, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1977, la maggiore spesa di lire duecento milioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire duecento milioni sul cap. 3985 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 3985. — Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (articoli 5, primo comma e 8, primo comma, della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) . . . . L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **38**.

Revisione, per l'anno 1976, delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1976, sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 140 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt 800;

L. 284 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt 800, purchè posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la maggiore spesa di lire 145 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 4835 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso.

La copertura della maggiore spesa è assicurata dall'accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul cap. 195 del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 145.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 4835. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori . . . . L. 145.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1977, n. **39**.

Modificazione delle norme sull'ordinamento del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della casa da gioco di Saint-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel caso di sospensione dell'attività della casa da gioco di Saint-Vincent, il personale addetto ai servizi di controllo regionale è utilizzato presso altri uffici della Regione in posti dello stesso gruppo regionale di appartenenza.

Nel caso di chiusura della casa da gioco, il personale è trasferito in altri ruoli organici dell'Amministrazione regionale, in posti dello stesso gruppo regionale di appartenenza, tenuto conto dei titoli di studio e delle attitudini del personale stesso. In tal caso, il personale conserva, nel nuovo posto, l'anzianità maturata nel posto di provenienza.

L'art. 4 delle norme regolamentari approvate con provvedimento consiliare n. 335, in data 24 novembre 1967, è abrogato.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° marzo 1977, la misura dell'indennità giornaliera di conteggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, è modificata fino all'importo massimo mensile lordo di lire centosessantacinquemila.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1977, n. **40**.

Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi dell'assegno mensile pensionabile spettante al personale regionale ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, sono aumentati, con decorrenza dal 1° luglio 1976, nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'importo dell'assegno mensile pensionabile per il personale il cui trattamento economico è stabilito nella tabella *C* allegata alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 49, è modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1976, nella misura di L. 30.450 lorde.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1976, le quote di aggiunta di famiglia per ogni familiare a carico sono ragguagliate all'importo previsto dalle norme statali per il coniuge e per ciascun figlio a carico del dipendente civile dello Stato.

Art. 4.

Le leggi regionali approvate con provvedimenti del consiglio regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 331, in data 30 settembre 1976, sono abrogate.

Art. 5.

L'assegno pensionabile di cui alla presente legge sostituisce l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè gli assegni mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116.

Art. 6.

L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 575 milioni, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi alle spese per le retribuzioni del personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi; l'onere per le spese relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1976, previsto in L. 287.500.000 graverà sul cap. 540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte per lire 145 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, e mediante aumento dei capitoli 105 per L. 430.000.000 e 195 per L. 287.500.000 della parte entrata dello stesso bilancio.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 .	L.	430.000.000
Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent	»	287.500.000
Totale .	L.	717.500.000

PARTE SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	L.	145.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio . . .	L.	10.370.000
Cap. 385. — Spese per la programmazione regionale economica, sociale e urbanistica e relative commissioni	»	2.150.000
Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	»	33.660.000
Cap. 435. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni	L.	6.640.000
Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato alle finanze	»	25.580.000
Cap. 465. — Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia e alla manutenzione di beni immobili della Regione	»	19.630.000
Cap. 480. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio automezzi	»	7.520.000
Cap. 540. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale	»	287.500.000
Cap. 630. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla commissione di coordinamento	»	1.130.000
Cap. 645. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di Saint-Vincent	»	12.900.000
Cap. 690. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma	»	2.690.000
Cap. 1790. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois	»	5.840.000
Cap. 2940. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura	»	24.010.000
Cap. 2955. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici	»	8.190.000
Cap. 3055. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali .	»	37.020.000
Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . .	»	16.830.000
Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . .	»	28.270.000
Cap. 4975. — Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade	»	23.560.000
Cap. 5925. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato	»	33.090.000
Cap. 5940. — Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie	»	149.200.000
Cap. 6620. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti a obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8)	»	9.650.000
Cap. 7400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . .	»	30.630.000
Cap. 7515. — Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio	»	6.960.000
Cap. 7600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13)	»	2.240.000
Cap. 7615. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del centro di medicina preventiva (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249)	»	5.390.000
Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio . .	»	13.010.000
Cap. 8930. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio monumenti, antichità e belle arti	»	42.990.000
Cap. 9100. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo e dell'urbanistica	»	15.850.000
Totale . . .	L.	862.500.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 6 giugno 1977

ANDRIONE

ALLEGATO

Stipendi annui lordi in godimento	Importi lordi dell'assegno mensile
Fino a L. 1.220.000	76.100
da L. 1.220.001 a » 2.319.200	78.700
da » 2.319.201 a » 3.495.200	81.500
da » 3.495.201 a » 4.560.000	84.500
da » 4.560.001 a » 5.668.000	87.800
da » 5.668.001 a » 6.776.000	91.300
da » 6.776.001 a » 7.872.000	93.800
da » 7.872.001 a » 8.856.000	96.400
da » 8.856.001 a » 10.022.400	99.200
da » 10.022.401 a » 12.214.800	100.700

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1977, n. 41.

Provvidenze per l'artigianato - Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, quale concorso nel pagamento delle spese per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e per l'acquisto di macchinario, di attrezzi nuovi e di scorte, contributi per investimenti fino a L. 5.000.000, con la percentuale del 30 % fino ad un ammontare di L. 1.500.000.

Alle società cooperative di artigiani i contributi possono essere concessi con la percentuale del 40 % fino ad un ammontare massimo di L. 4.000.000 per investimenti fino a L. 10.000.000.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori sino ad un massimo del 50 % della spesa, con un massimale di contributo di L. 1.500.000.

Art. 2.

Possono essere concessi a favore delle imprese artigiane individuali e societarie contributi nella misura massima corrispondente all'8 % dell'ammontare totale degli interessi praticati dagli istituti bancari convenzionati con la Regione, con esclusione delle spese accessorie, che rimangono a carico delle imprese stesse, su finanziamenti erogati da istituti di credito bancari, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, previo accordo con gli istituti medesimi.

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontare di L. 10.000.000 per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori, per l'acquisto di macchinario, automezzi nuovi e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20 % dell'ammontare del finanziamento.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito bancari.

Art. 3.

Le imprese artigiane possono chiedere di usufruire contemporaneamente delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge — in relazione ad una parte dell'importo complessivo della spesa — e delle provvidenze di cui all'art. 2 — in relazione alla rimanente parte della spesa — nel rispetto degli importi massimi di intervento previsti dalla presente legge.

Art. 4.

La concessione di contributi e finanziamenti alle imprese artigiane è disciplinata con direttive del consiglio regionale, adottate mediante deliberazioni.

Le deliberazioni recanti le direttive di cui al comma precedente, già adottate dal consiglio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avere efficacia per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è prevista ed autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 4891 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e nei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione del cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche e contributo al consorzio garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32) . . . L. 600.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4891 (di nuova istituzione). — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (legge regionale 6 giugno 1977, n. 41) . . . . L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 6 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1977, n. 42.

Finanziamento dei lavori di sistemazione e allargamento di un tratto della strada regionale n. 2 di Champorcher.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 1.500.000.000 per i lavori di sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, nel tratto tra le progressive km 6,667 e km 12,219 — tronchi numeri 7, 8 e 9 — secondo il progetto esecutivo approvato, in linea tecnica, dalla giunta regionale con deliberazione n. 3364, in data 16 luglio 1976.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente e per l'approvazione e liquidazione delle spese inerenti.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà imputata al nuovo capitolo 5571 denominato « Spese per la sistemazione e l'allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, dal km 6,667 al km 12,219 — tronchi numeri 7, 8 e 9 — (legge regionale 6 giugno 1977, n. 42), che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione regionale per l'anno 1977. Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 si provvede:

a) con il contributo statale di lire 750 milioni previsto dal decreto del provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte n. 69448 del 22 novembre 1976;

b) mediante la contrazione di uno o più mutui fino all'ammontare di lire 750 milioni.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino all'importo di lire 750 milioni, per la realizzazione del progetto indicato nel precedente art. 1, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito a ciò abilitati, da estinguersi in un periodo non inferiore ad anni 20.

L'onere per l'ammortamento dei mutui decorrente dal 1° gennaio 1978, graverà, per la quota interessi, sul capitolo dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi corrispondente al cap. 1925 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 denominato « Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di spesa », e, per la quota capitale, sul nuovo cap. 2895 denominato « Quota capitale per l'ammortamento dei mutui per la sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher » che sarà istituito nei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi.

La copertura dell'onere annuale di lire 89 milioni per l'ammortamento dei mutui è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dalle maggiori entrate corrispondenti o sostitutive di quelle accertate sui capitoli 580 e 600 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Art. 4.

Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 1000. — Contributo dello Stato per sistemazione generale di strade provinciali (leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 21 aprile 1962, n. 181 art. 6; 26 gennaio 1963, n. 31 e 9 aprile 1971, n. 167)	L.	750.000.000
Cap. 2700. — Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale	»	750.000.000
Totale . . .	L.	1.500.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5571 (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione e allargamento della strada regionale di Champorcher dal km 6.667 al km 12,219 - tronchi numeri 7, 8 e 9 - (legge regionale 6 giugno 1977, n. 42)	L.	1.500.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1977, n. 43.

Proroga fino al 31 dicembre 1977 del disposto dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, sono prorogate fino al 31 dicembre 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 giugno 1977

ANDRIONE

(7877)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (411100772150)